



COMUNE DI THIENE
PROVINCIA DI VICENZA
REGIONE VENETO

TRUCKS ITALIANA S.R.L.

DOMANDA RINNOVO AUTORIZZAZIONE IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE

INTEGRAZIONI DI CUI ALLA RICHIESTA Prot.N. GE 2022_0032832

Il richiedente: **TRUCKS ITALIANA SRL**

Sede Legale e operativa: Via Bassano del Grappa, 12, Thiene (VI)

TRUCKS ITALIANA s.r.l.
AUTODEMOLIZIONI
Via Bassano del Grappa, 12 - 36016 THIENE (VI)
Tel. 0445.380.939 - 0445.381.323
Partita IVA e C.F. 02413130242



Nicola Gemo

ESSEAMBIENTE S.R.L.
consulenza ambiente e sicurezza

Via Keplero n° 9/A - 36078 - VALDAGNO (VI) - C.F. 04271550248 - info@esseambiente.it - Tel. 0445 407662

Sommario

1	QUADRO PROGRAMMATICO	4
1.1	INDICAZIONI PIANIFICATORIE	5
1.1.1	Piano degli Interventi del Comune di Thiene.....	5
1.1.2	Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani Speciali.....	18
1.2	SENSIBILITÀ AMBIENTALI	19
1.3	ALTRO.....	19
1.3.1	Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) del Comune di Sarcedo	19
1.3.2	Piano degli Interventi del Comune di Sarcedo.....	21
1.3.3	Piano di Gestione del Rischio Alluvionale	22
2	QUADRO PROGETTUALE	25
2.1	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO	25
2.2	RELAZIONI CON IL VIGENTE PRGRS.....	28
2.3	SCHEMA A BLOCCHI E LAYOUT	31
2.4	VEICOLI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE.....	31
3	QUADRO AMBIENTALE	32
3.1	CARATTERIZZAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO	32
3.2	CARATTERIZZAZIONE DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO E SULLE RISORSE NATURALI ED AGRONOMICHE	32
3.3	CARATTERIZZAZIONE DELL'IMPATTO VIABILISTICO.....	44
3.4	CARATTERIZZAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE PERSONE	45

Allegati:

Allegato 1 – Integrazioni impatto acustico

Allegato 2 – Impatto viabilistico

Allegato 3 – Relazione tecnica delle opere di sistemazione a verde

Allegati grafici:

Tav. 1 rev.1 - Layout impianto

In riferimento alla richiesta di integrazioni di cui al Prot.N. GE 2022_0032832 del 08/08/2022, si riporta nel seguito quanto richiesto.

Per ogni richiesta viene riportato il relativo testo (di cui al Prot.N. GE 2022_0014819) e subito sotto l'integrazione sviluppata. Si precisa che, come da richiesta, viene ripresentato lo Studio d'Impatto Ambientale in forma rivista e coordinata con le integrazioni sotto riportate.

1 Quadro programmatico

1. Si approfondisca quanto di seguito indicato mettendo in relazione analiticamente le problematiche in questione con l'intervento proposto e riportando le necessarie integrazioni all'interno del Quadro Ambientale, suddividendole per le singole matrici, come da schema sotto riportato.

Valutazione specifica, invece, dovrà riguardare le seguenti parti.

INDICAZIONI PIANIFICATORIE

Piano degli Interventi del comune di Thiene

Tavola 61 Piano degli Interventi – Intero territorio comunale nord. Scala 1:5.000

Il sito aziendale ricade all'interno di:

- "ATO 5 Agro ambientale" (Art. 7);
- Perimetro area di riqualificazione e riconversione in ambito extraurbano (Art. 10);
- Zona E – Tessuto agricolo (Artt. 66 a 73).

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali

Lo S.P.A. deve verificare, anche planimetricamente, quanto previsto dal punto 1.3.7.2 "Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici" dell'Elaborato D - Programmi e linee guida", punto 1 "criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti".

SENSIBILITA' AMBIENTALI

Caratterizzazione dell'Impatto Paesaggistico e sulle Risorse Naturali ed Agronomiche

In relazione alle sensibilità emerse dalla valutazione, del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (Tabella 3 - 26b e 32c) e del PAT del Comune di Thiene (Tavola 2 Carta delle Invarianti - scala 1:10.000 in relazione all'art.26 delle NT e Tavola 4 Carta della Trasformabilità - scala 1:10.000 in relazione agli artt. 32 e 38 delle NTe), si ritiene di approfondire l'aspetto all'interno del Quadro Ambientale, nella sezione di "Caratterizzazione dell'impatto paesaggistico" e delle risorse naturali ed agronomiche".

ALTRO

Si chiede la valutazione, per quanto applicabile, anche gli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Sarcedo e l'aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni a seguito della nuova adozione del dicembre 2021

1.1 Indicazioni pianificatorie

1.1.1 Piano degli Interventi del Comune di Thiene

“ATO 5 Agro ambientale” (Art. 7)

Si riporta nel seguito l’estratto dell’art. 7 delle NTO vigenti del PI:

“... Art. 7 ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Il territorio comunale di Thiene é articolato, ai fini di cui all'art.1 delle presenti NTO, in Ambiti Territoriali Omogenei ATO e in Zone a Tessuto insediativo Omogeneo (ZTO), come riportate nella cartografia di PI.

Gli ATO sono i seguenti:

- A.T.O. 1 – Centro storico,
- A.T.O. 2 – Centro abitato nord
- A.T.O. 3 – Centro abitato sud ed est
- A.T.O. 4 – Produttivo e commerciale
- A.T.O. 5 – Agro ambientale

Le ZTO, definite in funzione dell’organizzazione urbanistico edilizia del territorio comunale, sono caratterizzate in base alla formazione, alle tipologie edilizie e alla prevalenza di una o più funzioni urbanistiche significative.

Al fine di garantire una migliore qualità architettonica e razionalità compositiva, volta a produrre parti di città morfologicamente compiute, la disciplina di zona sarà declinata, in sede di progetto, in sintonia con le caratteristiche morfologiche, ambientali ed insediative, e agli obiettivi dell’ATO in cui la ZTO ricade.

Schema riepilogativo della distribuzione delle ZTO negli ATO:

	ZTO A	ZTO B	ZTO C	ZTO D2	ZTO D3	ZTO D4	ZTO E	ZTO R	ZTO F
ATO 1	X		X						X
ATO 2		X	X	X	X		X	X	X
ATO 3		X	X			X	X		X
ATO 4		X		X	X	X	X	X	X
ATO 5			X	X			X		X

Al fine di consentire l’applicabilità delle disposizioni nazionali e regionali che richiamano o rimandano al DM 2 aprile 1968 n. 1444 è comunque mantenuta la denominazione ivi prevista.

Le ZTO sono le seguenti:

- ZTO "A" Centro Storico;
- ZTO "B" Tessuto sedimentato a prevalente destinazione residenziale, integrata con usi terziari e

commerciali

- ZTO "C" Tessuto per attività e funzioni abitative, suddiviso in:
 - z.t.o. "C.1" di completamento
 - z.t.o. "C.2" di espansione
 - z.t.o. "C2.R" di ristrutturazione di situazioni esistenti
- ZTO "D2" Tessuto per attività produttive, suddiviso in:
 - z.t.o. "D2.1" di completamento
 - z.t.o. "D2.2" di espansione
 - z.t.o. "D2.R" di ristrutturazione dell'esistente
- ZTO "D3" Tessuto per attività terziarie, direzionali, commerciali suddiviso in:
 - z.t.o. "D3.1" di completamento
 - z.t.o. "D3.2" di espansione
 - z.t.o. "D3.R" di ristrutturazione dell'esistente
 - z.t.o. "D3.E" depositi a cielo libero, esposizioni e impianti energia rinnovabile
- ZTO "D4" Tessuto per attività legate al turismo e tempo libero suddiviso in:
 - z.t.o. "D4.1" attività produttive e commerciali legate al tempo libero
 - z.t.o. "D4.2" attività recettive all'aperto
- ZTO "E" Territorio Agricolo suddiviso in:
 - z.t.o. "E2" territorio agricolo
 - z.t.o. "EP" territorio di valenza agricolo produttiva
 - z.t.o. "EN" territorio di valenza naturalistico paesaggistica
- ZTO "R" Aree Progetto di riqualificazione e riconversione
- ZTO "F" Zone per servizi ed attrezzature suddivise in:
 - I aree per l'istruzione
 - IC aree per attività di interesse comune, per attrezzature religiose, speciali e tecnologiche
 - V aree attrezzate a parco, gioco e sport
 - P aree per parcheggi di superficie
 - Pint aree per parcheggi interrati
- - ZTO "GS" Giardini storici
- - ZTO "VP" Verde privato

Secondo quanto indicato dall'Art. 7 delle NTO del vigente PI, l'area aziendale ricade all'interno dell'ATO 5 e della ZTO "E2" Territorio agricolo. Ne deriva che l'art. 7 non disciplina le attività all'interno delle singole ATO o ZTO, limitandosi a elencare la ricognizione delle ZTO presenti nelle relative ATO.

Perimetro area di riqualificazione e riconversione in ambito extraurbano (Art.10)

Si riporta nel seguito l'estratto dell'art. 10 delle NTO vigenti del PI:

“... ART. 10 AMBITI PER INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA E TERRITORIALE, DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE O DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI

Il PI riporta negli elaborati cartografici contesti insediativi, aree o immobili, evidenziati nella Carta delle Trasformabilità del PAT e disciplinati dai corrispondenti artt. 36, 37, 38, 42 delle NTA, da riconvertire mediante interventi di ristrutturazione urbanistica; in molti casi essi non sono ricompresi in un tessuto specifico dal primo PI.

Fino all'attuazione di quanto previsto al comma seguente, fatte salve diverse previsioni più restrittive dettate dal PAT, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza cambi di destinazione d'uso e/o aumento delle unità immobiliari.

In tali aree o immobili interventi ulteriori a quelli previsti al precedente comma, sono subordinati:

- a) alla approvazione di un accordo in variante al PI ai sensi degli artt. 6 o 7 e 18, comma 8, della L.R. 11/2004
- b) alla approvazione di un PUA
- c) all'approvazione di una apposita scheda redatta ai sensi della L.R.14/2017, per interventi di riqualificazione urbana degli ambiti urbani degradati.

Per la possibilità di insediamento di medie o grandi strutture di vendita vedi art. 64bis delle presenti NTO e tavola C01.

L'area aziendale ricade all'interno di un' "Area di riqualificazione e riconversione ai sensi" ai sensi dell'art. 38 delle NTA del PAT, da riconvertire mediante interventi di ristrutturazione urbanistica. Il rinnovo dell'autorizzazione all'attività di autodemolizione non comporta l'attivazione di interventi di ristrutturazione urbanistica e nemmeno l'approvazione di un accordo in variante al PI ai sensi degli artt. 6 o 7 e 18, comma 8, della L.R. 11/2004, la necessità di approvazione di un PUA o di un'apposita scheda redatta ai sensi della L.R.14/2017, per interventi di riqualificazione urbana degli ambiti urbani degradati. Ciò premesso, per l'istanza in esame, viene meno l'applicazione della disciplina di cui all'Art. 10 delle NTO.

Zona E – Tessuto agricolo (Artt. 66 a 73)

Si riporta nel seguito gli estratti degli articoli delle NTO e le relative verifiche di coerenza rispetto all'istanza di rinnovo in esame.

“... Art. 66 ATO 5 AGRO AMBIENTALE

Questo A.T.O. è costituito dalle aree non comprese nelle precedenti quattro ed è identificabile con il territorio agricolo e rurale di maggior pregio agro ambientale caratterizzato da particolare articolazione delle unità poderali disposte con il medesimo orientamento.

L'A.T.O. è suddivisa in due zone poste agli antipodi del territorio comunale sull'asse nord-ovest, sud-est: 01. Vianelle e 02. Cà Magre – Cà Orecchiona.”

L'art. 66 individua l'ATO 5 “Agro ambientale” senza introdurre elementi di disciplina rispetto agli ambiti. Non sussistono, pertanto, possibili elementi di contrasto con la richiesta di rinnovo in esame.

“... Art. 67 ZONE AGRICOLE

Al fine di salvaguardare la destinazione agricola del suolo, valorizzandone le caratteristiche ambientali e le specifiche vocazioni produttive, di promuovervi la permanenza in condizioni adeguate degli addetti all'agricoltura, di favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente soprattutto in funzione delle attività agricole, il P.R.G. classifica le aree nelle seguenti sottozone:

- E.2. territorio agricolo
- E.2P territorio di valenza agricolo - produttiva;
- E.2N territorio di valenza naturalistico - paesaggistica;”

L'art. 67 individua le sottozone agricole senza introdurre elementi di disciplina rispetto agli ambiti. Non sussistono, pertanto, possibili elementi di contrasto con la richiesta di rinnovo in esame.

“... Art. 68 DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale dove sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive, così come definite con provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell'art.50), comma 1, lettera d), n. 3 e degli art. 44 e 45 della L.R. 11/2004 e s.m. e i., nonché eventuali interventi di riordino insediativo espressamente previsti dal PAT.

DIRETTIVE

Nel territorio agricolo sono incentivati, anche attraverso le misure previste dai regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati all'accrescimento delle produzioni tipiche, al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio naturale ed in generale del territorio rurale.

Viene perseguito l'obiettivo del mantenimento della residenza connessa all'attività agricola a tutela del territorio, della equilibrata integrazione con esso delle funzioni non residenziali e della qualificazione dei servizi pubblici.

Sono favorite la conservazione e lo sviluppo di siepi e fasce alberate di collegamento e frangivento, ivi comprese aree a radura, costituite da formazioni vegetali a carattere permanente, tese a favorire la biodiversità e la complessità ambientale sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico. Tali interventi vanno eseguiti nelle aree marginali o in quelle prossime ad infrastrutture, aree peri-urbane, corsi d'acqua ed alle fasce interne ai tratti arginati.

E' promossa la produzione agricola e zootecnica, nonché le attività connesse, quali attività

agrituristiche, di ippoterapia, maneggio, di trasformazione e vendita diretta dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda, volta a sviluppare il settore primario e la fruizione pubblica del territorio rurale.

E' prevista la ricostituzione di ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico ovunque ciò risulti compatibile con i caratteri pedo-climatici dei suoli e sia coerente con la trama territoriale dominante.

Fatto salvo quanto previsto delle presenti Norme per gli edifici con valore storico ambientale, per gli edifici considerati meritevoli di tutela il P.I. individua mediante schede numerate, soluzioni progettuali, specificando le modalità di intervento negli edifici esistenti, le caratteristiche morfologiche e architettoniche dell'impianto da adottarsi per eventuali nuove costruzioni nelle aree libere, da concepirsi in stretta correlazione con quelle già edificate. Si dovrà tenere conto altresì, della salvaguardia dei manufatti minori da tutelare, precisando i perimetri di tali ambiti, in base ad analisi più dettagliate riferite a limiti fisici e catastali."

L'art. 68 disciplina gli interventi edilizi e le attività agricole e complementari. L'istanza di rinnovo non prevede la realizzazione di nuovi volumi edilizi, né tantomeno attività agricole o complementari. Ne deriva che per il rinnovo in esame non trovano applicazione le direttive di cui all'art. 68.

"... Art. 69 MODALITÀ DI INTERVENTO NELLE ZONE AGRICOLE

L'edificabilità nelle zone agricole di tipo E.2, E2P, E2N é regolata dagli artt. 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e dalle presenti norme tecniche di attuazione. In particolare nelle zone E2P, E2N, devono essere applicate le norme relative alle invariati di natura paesaggistica e agricolo produttiva di seguito riportate.

Per le case di abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del PAT è ammesso l'ampliamento, fino al limite di 800 mc comprensivi dell'esistente previa progettazione di intervento unitario di riorganizzazione e riordino e recupero delle preesistenze del nucleo rurale di appartenenza.

Nell'ipotesi di più case aggregate in un processo avvenuto nel corso degli anni e costituenti un edificio del tipo a schiera, l'ampliamento è ammissibile per ciascuna della "case" costituenti la schiera. La disposizione vale esclusivamente per gli edifici non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale comunale.

I nuovi edifici rurali residenziali e le nuove strutture agricolo-produttive, saranno localizzati in prossimità della strada di accesso e/o di altre costruzioni preesistenti salvo il caso in cui ciò contrasti con l'esigenza primaria del contenimento dell'impatto paesaggistico. Nella realizzazione dei fabbricati e delle altre opere edilizie (murature, strade di accesso ecc.) deve essere salvaguardato, per quanto possibile, l'andamento naturale del terreno evitando le alterazioni non strettamente necessarie.

Gli interventi di trasformazione consentiti devono rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia podereale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc.

La realizzazione di serre fisse, semifisse e mobili è regolata dalle norme di cui al comma 6 art. 44 LR 11/2004 e s.m.i., oltre che dalla D.G.R. 172/2010 e s.m.i.

Per la salvaguardia idraulica del territorio si demanda al R.D. n. 368/1904, artt. 134 e seguenti. Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Non è consentito:

- introdurre specie vegetali alloctone, invasive o che possono favorire direttamente o indirettamente la diffusione di fitopatologie;
- estirpare o bruciare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, bruciare le stoppie salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità o per esigenze fito-sanitarie; è comunque consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione forestale delle piante, previo parere delle autorità competenti;
- l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle poste a servizio della attività agricola, delle attività turistico-ricettive, o della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità del territorio aperto;

In tutto il territorio comunale sono vietati interventi di tombinamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti ed indiscutibili necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza o comunque da solide e giustificate motivazioni; in caso di tombinamento occorrerà provvedere alla ricostruzione planoaltimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti.

L'intervento che interessa canali pubblici consortili o demaniali, per la fascia di 10 m dal ciglio superiore della scarpata, o del piede esterno della scarpata esterna dell'argine esistente, è soggetto alle previsioni del R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904 e pertanto dovrà essere specificamente autorizzato dagli organi competenti, fermo restando l'obbligo di tenere completamente sgombera da impedimenti una fascia di almeno 4 m.

Nella distribuzione dei reflui zootecnici è necessario:

- proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
- limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 1999;
- promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto."

L'art. 69 disciplina le modalità di intervento nelle zone agricole. L'istanza di rinnovo non prevede di fatto interventi di natura edilizia, né tantomeno l'occupazione di aree diverse rispetto a quanto già autorizzato. Ne deriva che per il rinnovo in esame non trovano applicazione le direttive di cui all'art. 69 delle NTO.

Art. 70 DEFINIZIONI E DATI STEREOMETRICI NELLE ZONE AGRICOLE E2, E2P, E2N DEFINIZIONI GENERALI

Dz (B,C, D,F) distanza dai confini di altra z.t.o.;

Da distanza da abitazioni in genere;

Da (D) distanza da abitazioni in zona D;

Da (E) distanza da altre abitazioni in zona E;

Da (Pr) distanza dall'abitazione del proprietario;

Ds distanza dalle strade;

Dc distanza dai confini;

Sc superficie coperta espressa in % rispetto la superficie del fondo rustico;

La distanza minima dal ciglio strada é regolata dalle prescrizioni di cui al D.P.R.495/92 (Reg. esec. del Codice della Strada). Per le strade non comprese tra quelle del citato decreto, vale la distanza di m. 5,00 dal ciglio stradale.

A) RESIDENZA

Le nuove abitazioni in funzione della conduzione del fondo nonché gli ampliamenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: altezza massima: m. 7,50 fuori terra o in allineamento verticale con gli edifici esistenti se di altezza superiore, nel caso di costruzione in aderenza,

numero massimo piani: due oltre il sottotetto; é ammessa la costruzione di un piano interrato a servizio della residenza, nei limiti dell'area di sedime dell'edificio fuori terra; nelle costruzioni in aderenza a edifici di interesse ambientale il piano terra deve essere posto a non più di cm. 30 dalla quota 0 esterna di riferimento; distanze: Dc: m. 5,00;

Distanza da edifici residenziali e da annessi di cui al successivo punto B.1 esistenti: m. 10,00 o in aderenza;

Distanza da stalle di cui al successivo punto B.2 esistenti: come quelle previste al successivo punto B.2;

Distanza da concimaie m. 25,00

B) ANNESSI RUSTICI, ALLEVAMENTI INTENSIVI E ALTRO

Si applica quanto previsto dalla normativa regionale vigente, con riferimento all' art. 44 della L.R. 11/2004 e, in particolare, all'atto di indirizzo ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 Particolare cura deve essere dedicata all'ubicazione dei manufatti in relazione al paesaggio, all'andamento dei venti dominanti, all'igiene del suolo e degli abitati.

Devono altresì essere accuratamente studiati i problemi relativi all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, in relazione alla natura dei terreni ed all'andamento della falda freatica.

Devono pertanto essere indicate nel progetto le alberature esistenti e previste, le adduzioni di acqua, gli impianti di scarico, depurazione ed allontanamento dei rifiuti.

I ricoveri per gli animali, gli impianti e le attrezzature relative devono essere aerati ed illuminati dall'esterno, con finestre di superficie non inferiore ad 1/20 della superficie complessiva del pavimento; devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.

Le concimaie devono avere fondo e pareti impermeabili.

Le altezze dei locali non devono essere inferiori a m. 2.40.

Le porte devono aprirsi verso l'esterno.

Per gli annessi rustici, gli allevamenti zootecnici e gli altri insediamenti produttivi agricoli si applicano le disposizioni vigenti in materia.

I pavimenti devono essere costruiti con materiali ben connessi, impermeabili, raccordati con le pareti ed inclinati verso canalette di scolo a superficie liscia ed impermeabile, le quali adducano i liquami di scarico agli impianti di depurazione.

Mangiatoie, rastrelliere, abbeveratoi devono essere costruiti con materiali di facile lavatura e disinfezione.

L'art. 70 individua i parametri stereometrici da rispettare in sede di edificazione in zona agricola. L'istanza di rinnovo non prevede di fatto interventi di natura edilizia, né tantomeno l'occupazione di aree diverse rispetto a quanto già autorizzato. Ne deriva che per il rinnovo in esame non trovano applicazione i parametri di cui all'art. 70 delle NTO.

Art. 71 PRESCRIZIONI PER L'EDIFICAZIONE IN ZONA RURALE A – RESIDENZA – NUOVI INTERVENTI

Nella realizzazione degli edifici residenziali si dovranno rispettare, le seguenti indicazioni:

- andranno escluse le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;
- dovranno avere forme semplici riconducibili, per il corpo principale, al parallelepipedo, anche ai fini del risparmio energetico;
- la forma dell'edificio deve essere prevista con l'aggregazione di volumi semplici allineati lungo un asse principale, orientato come quello degli edifici storici della zona ove si realizza l'intervento e, quando possibile, sviluppati su due piani;
- i portici delle residenze devono essere ricavati all'interno del volume principale ed orientati lungo l'asse longitudinale dell'edificio, sul lato prevalentemente soleggiato (da SSE a SW);
- non sono consentite scale esterne;
- non sono ammessi poggiali, terrazze ed altre forme di pensiline a sbalzo, superiori a 50 cm. frontalmente e a 20 cm. lateralmente al foro;
- le coperture devono rispettare l'inclinazione tipica degli edifici circostanti o tradizionali con l'andamento a due falde o eccezionalmente a padiglione; il manto di copertura deve essere omogeneo, in coppi tradizionali o simili; nelle strutture agricolo- produttive possono essere ammesse coperture piane soltanto nel caso di coperture integralmente verdi; per gli annessi rustici potranno essere approvate soluzioni tipologiche diverse purché armonicamente composte con i caratteri morfologici tradizionali;
- sono ammesse rampe, con fondo permeabile, per l'accesso carrabile al piano interrato, se mascherate da siepi lungo il perimetro e con le murature di contenimento anche inclinate ma comunque mitigate da rivestimento vegetale; le rampe e le relative aree di manovra dovranno occupare la sola superficie strettamente necessaria; non sono ammesse corsie o aree di

manovra o di ingresso scoperte, all'infuori della parte di rampa inclinata per la quale la quota non consente una copertura a livello del piano campagna originario; il varco di passaggio dovrà avere un'altezza minima di m 2 e massima di m 2,5; il portone di accesso al piano interrato comunque non può essere collocato al di fuori della proiezione dell'area di sedime del fabbricato fuori terra;

- la trama delle forature deve uniformarsi a quella tipica della zona salvo che precise e documentate esigenze tecniche o igienico-sanitarie richiedano soluzioni diverse; sono consentiti solamente gli oscuri di legno del tipo alla vicentina;
- sono vietati i serramenti in alluminio anodizzato visibili esternamente;
- tutti i fabbricati, indipendentemente dalla destinazione d'uso, devono preferibilmente essere intonacati se i materiali da costruzione sono diversi dalla pietra o da altre tipologie tradizionali della zona;
- sono vietati gli intonaci murali plastici, al quarzo rullati, spruzzati, graffiati o lavorati a punta di cazzuola, mentre si consigliano quelli a malta di calce e sabbia finiti al frattazzo e tirati al greggio o al fino;
- le tinteggiature devono essere rigorosamente coerenti a quelle tradizionali del luogo;
- possono realizzarsi logge in arretramento rispetto al filo di facciata; tali logge devono mantenere la loro caratteristica di spazi aperti;
- i comignoli devono essere improntati a semplicità di forma, ma costruiti secondo le tecniche e le modalità tradizionali locali;
- la cornice di gronda dovrà uniformarsi alle misure tradizionali della zona;
- i canali di gronda e pluviali devono essere a profilo curvo in rame o in altri materiali purché verniciati a tinte uniformi in accordo cromatico con la facciata;
- i progetti di intervento in ogni caso devono comprendere anche la sistemazione delle aree esterne di pertinenza;

B - ANNESSI RUSTICI – NUOVI INTERVENTI

Oltre alle norme riportate al punto A) gli annessi rustici devono essere improntati a grande semplicità costruttiva, conseguente alle caratteristiche di economicità dell'intervento previste dalla relazione agronomica; è obbligatoria la messa a dimora di filari di alberi a foglia caduca lungo i lati degli annessi rustici che prospettano lo spazio agrario.

C – INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

Gli interventi negli edifici con valore storico ambientale ricadenti nel territorio agricolo sono realizzati in conformità alle specifiche tecniche di cui all'art. 3 del D.M. 6 ottobre 2005 in materia di "Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale.", tenuto conto della D.G.R. n. 2274 del 28/09/2010 ed in particolare:

a) (Materiali). Gli interventi di restauro, di adeguamento e di ricostruzione di cui all'art. 2, sono di regola

effettuati con l'impiego di materiali appartenenti alla tradizione locale.

b) (Murature). La conservazione, il consolidamento, il ripristino e, nei casi ammessi, la ricostruzione delle murature, sono attuati con l'impiego di tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali.

c) (Solai, volte, coperture). Le strutture orizzontali (solai in legno, volte) sono di regola mantenute nelle loro caratteristiche costruttive. La conservazione, la manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono attuati con tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese agli elementi accessori (comignoli, gronde, doccioni), fatti salvi gli adeguamenti necessari quali l'impermeabilizzazione e la coibentazione, con esclusione della modifica delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. Qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario il rifacimento di singoli elementi questo è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.

d) (Facciate e superfici esterne). La conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono attuati sulla base della valutazione analitica delle tecniche tradizionali, dei materiali e delle successive trasformazioni. Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio, al presente a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX secolo è consentito solo se rispondente ad esigenze di un corretto e rigoroso restauro. La rimozione degli intonaci tradizionali è di norma vietata.

e) (Infissi e serramenti). Il rinnovo degli infissi esterni è sottoposto alle limitazioni derivanti dal mantenimento dell'omogeneità tecnologica propria della tradizione locale. A tal fine dovranno essere utilizzati materiali e tecniche della tradizione locale ed elementi propri dell'edilizia rurale (ante, oscuri, persiane) e non potranno essere impiegati materiali plastici, alluminio anodizzato e leghe metalliche in genere. I portoncini, le cancellate, le inferriate, e gli altri elementi di chiusura e apertura di vani che siano espressione della tradizione locale sono preferibilmente conservati o restaurati; altrimenti sono realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali. f) (Pavimentazioni esterne e recinzioni). Le pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti o porticati (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di recinzione e perimetrazione (muri, steccati, barriere) sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi.

g) (Servizi e impianti tecnologici). È ammesso l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici, purché non alterino la struttura statica degli edifici e l'immagine complessiva degli ambiti storico antropologici di riferimento.

In particolare, in caso di riutilizzo a fini diversi degli annessi rustici schedati come beni di interesse ambientale si deve salvaguardare l'assetto tipologico dei rustici, in particolar modo i vuoti degli archi e tra i pilastri, con tecniche, materiali e soluzioni planimetriche adeguati:

1. prospetto di rustici con archi:

- non è ammesso il tamponamento degli archi con muratura;
- è ammesso il solo tamponamento con infissi, collocati nel filo interno della muratura, che interessino l'intero foro;
- è ammesso l'utilizzo delle finestre anche se tamponate, purché esistenti nella facciata originaria;

2. prospetto di rustici con pilastri:

- è ammesso realizzare nuove murature arretrate almeno di m. 3,00 dal filo interno dei pilastri;

- è ammesso realizzare logge ai piani superiori, con solai e parapetti in legno posti sul filo interno dei pilastri o almeno a cm. 10 da quello esterno;
 - è ammesso il tamponamento dei vuoti tra i pilastri, escluso il pianterreno; il tamponamento dei piani superiori deve essere posto ad almeno cm. 10 dal filo esterno dei pilastri e deve essere finito con materiali diversi dalla muratura, in modo da non eliminare la testimonianza della funzione primitiva dei rustici e della loro architettura; il tamponamento può essere realizzato con pareti vetrate con infissi metallici (escluso l'alluminio) o in legno (vernici trasparenti), oppure con finestre a nastro (con infissi in legno) e muratura rivestita anch'essa in legno; la partitura delle finestre a nastro deve seguire criteri di omogeneità con la partitura dell'intera facciata; i sistemi di oscuramento devono essere realizzati o con tende interne, o con pannelli lignei mobili, o con sistemi scorrevoli a pacchetto che, una volta raccolti, non devono sporgere dal filo esterno della facciata.
3. prospetto posteriore e prospetti laterali di rustici - le operazioni sui prospetti posteriore e laterali dei rustici, qualora non sia possibile recuperare le sole aperture esistenti, devono rispettare le prescrizioni di cui al punto A, seguendo criteri di omogeneità con quanto previsto per le facciate principali.

L'art. 71 detta prescrizioni per nuovi interventi di natura edilizia. L'istanza di rinnovo non prevede di fatto interventi di natura edilizia, né tantomeno l'occupazione di aree diverse rispetto a quanto già autorizzato. Ne deriva che per il rinnovo in esame non trovano applicazione le prescrizioni individuate dall'art. 71 delle NTO.

Art. 72 ZONA E2N TERRITORIO DI VALENZA NATURALISTICO – PAESAGGISTICA

Nelle tavole del PI sono indicate le aree E2N che presentano gli elementi con caratteri specifici ed identificativi che distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi. Si tratta di:

- a) elementi areali - aree di pregio paesaggistico:
 - area periurbana di Carmolle;
 - ambito rurale di Cà Tonazza / Cà Magre;
 - ambito rurale di Vianelle;
- b) elementi lineari:
 - principale viabilità rurale;
 - principali formazioni arboree lineari;
- c) elementi puntuali:
 - esemplari arborei.

In tali zone sono vietati tutti gli interventi che possono portare all'alterazione negativa del bene protetto.

Eventuali nuove strutture agricole produttive dovranno essere realizzate entro ambiti che garantiscano l'integrità paesaggistica ed ambientale dell'area.

Nell'area periurbana di Carmolle:

- la strada di progetto (bretella N-E), che definisce il limite dell'espansione urbana, deve prevedere adeguate opere di mitigazione, progettate e realizzate secondo le indicazioni dell'allegato "Indicazioni progettuali per interventi di riqualificazione valorizzazione e miglioramento ambientale" che fa parte integrante delle presenti norme.
- devono essere tutelate le sistemazioni agrarie esistenti (baulature, rete idrografica minore ecc), la viabilità minore e le formazioni arboree presenti.

Nell'ambito rurale Vianelle:

- è prescritta la conservazione della strutture del paesaggio, costituite da prati, filari e carrarecce. Eventuali infrastrutture dovranno essere realizzate garantendo l'integrità paesaggistica ed ambientale dell'area, anche ricorrendo a fasce boscate di mitigazione.

Con riferimento agli elementi di natura lineare:

- dovranno essere evitati tutti gli interventi di impermeabilizzazione (asfaltatura ecc.) delle strade interpoderali;
- le eventuali recinzioni sui lati dei percorsi minori dovranno essere realizzate con elementi naturali quali siepi, staccionate in legno e simili;
- devono essere tutelate, valorizzate ed integrate le alberate e siepi stradali rilevanti, filari e viali;
- si dovranno inoltre realizzare fasce alberate e saranno messe a dimora siepi di protezione delle coltivazioni e dei corpi idrici da fonti di inquinamento urbano o stradale.

Con riferimento alle formazioni arboree lineari:

- l'abbattimento di alberi con diametro superiore a 50 cm misurato all'altezza di 130 cm da terra (circonferenza maggiore di 125 cm) ad esclusione di quelli appartenenti agli interventi di legnatico e su alberi da frutto e di coltivazione deve essere comunicato ai sensi dell'art. 8 comma 2 punto 4) del vigente Regolamento edilizio;
- le piante abbattute dovranno essere sostituite con altrettanti esemplari, entro un anno dalla data di comunicazione;
- nell'impianto di siepi campestri a contorno di capezzagne, limiti fisici dei campi, rogge e corsi d'acqua, fabbricati rurali confini ecc, anche in attuazione del P.S.R. 2007-2013, vanno impiegate specie vegetali indigene e naturalizzate;
- non sono ammesse le capitozzature, salvo che nelle pratiche agrarie;

Tutti gli alberi ed in particolare quelli indicati nella tavola 2 del P.A.T., appartenenti a formazioni arboree lineari, vanno difesi contro i danni meccanici da parte dei veicoli. In condizioni urbane e soprattutto quando si effettuano cantieri di lavoro, vanno altresì difese le radici in caso di ricarica di terreno, movimento di terreno, di movimenti di terreno e/o scavi. Va garantita alla base dell'albero una superficie "copritornello" forata, permeabile. Possono essere realizzate griglie metalliche e pavimentazioni drenanti, con diametro minimo di 1,50 m.

Nel periodo della riproduzione dell'avifauna, sono vietate nei siti di nidificazione, la potatura e lo sfalcio. Per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle specie segnalate, la manutenzione delle siepi deve effettuarsi, preferibilmente, nei mesi invernali.

Con riferimento agli elementi di natura puntuale espressamente individuati ovvero non espressamente individuati in quanto appartenenti all'ambito urbano aventi diametro del fusto misurato a 130 cm da terra, superiore a 60 cm:

- l'abbattimento, la potatura e gli interventi di dendrochirurgia su tali piante dovranno essere autorizzati;
- le piante tagliate o delle quali se ne sia causata la morte, dovranno essere sostituite con esemplari di specie analoga;
- per gli esemplari vegetali isolati valgono le prescrizioni di difesa di cui al precedente comma 11;
- non è permesso porre cartelli, chiodature, fasciature, verniciature o altro che li deturpi o danneggi.

L'area aziendale ricade all'interno dell'elemento ad invariante di natura paesaggistica "Ambito: Cà Tonazza" (Art. 11-26 NTA). Rispetto a quanto disciplinato dagli artt. 11 e 26 il rinnovo dell'attività non comporta l'occupazione di nuove aree esterne al sito produttivo, né tantomeno l'eliminazione di elementi di natura puntuale, lineare tipici del paesaggio e del sistema ambientale rurale (alberi, alberature, strade interpoderali, siepi, ecc.).

Art. 73 ZONA E2P TERRITORIO DI VALENZA AGRICOLO – PRODUTTIVA

Nelle tavole del PI sono identificate le seguenti aree E2P di integrità agricolo –produttiva; sono ambiti territoriali caratterizzati da specifici aspetti vocazionali o strutturali che li distinguono, quali la contemporanea presenza di aziende agricole vitali, sistemazioni idraulico-agrarie di pregio, allevamenti zootecnici, coltivazioni legnose di qualità, la cui tutela e salvaguardia risultano fondamentali al mantenimento dei loro valori essenziali:

- località Santo;
- località Cappuccini.

Fatti salvi gli interventi disciplinati dai precedenti articoli, gli interventi di trasformazione previsti negli ambiti sopra indicati sono esclusivamente finalizzati alla conservazione, valorizzazione e tutela degli ambiti medesimi.

L'area aziendale ricade all'esterno degli ambiti E2P.

1.1.2 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani Speciali

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, aggiornato DGR n. 988 del 09.08.2022, al punto 1.1.6.1 “Pianificazione urbanistica e distanza minima dalle abitazioni e edifici pubblici”, individua i criteri di esclusione da applicarsi per nuovi impianti.

I criteri di esclusione, stabiliti sulla base della distanza tra le aree dove si svolgono le operazioni di recupero e le abitazioni, sono riportati nella Tabella 1 che segue.

Tabella 1. Distanza di sicurezza per impianti di recuperi, di cui al paragrafo 1.1.6.1 dell’Allegato A al PRGRS

Tipologia impiantistica di recupero	Distanza di sicurezza
Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche	250 m
Impianti di selezione e recupero	100 m

Per l’impianto in esame, trattandosi di un’attività di selezione e recupero, si applica la distanza di sicurezza di 100 m tra le aree dove si svolgono le operazioni di recupero (messa in sicurezza dei veicoli da bonificare) e le abitazioni esterne all’impianto.

Come rappresentato nella Figura 1 che segue, le aree destinate ad operazioni di recupero risultano ubicate ad una distanza maggiore di 100 m rispetto alle abitazioni più prossime.



Figura 1. Ubicazione delle aree destinate a recupero rispetto alle abitazioni.

1.2 Sensibilità ambientali


Le valutazioni richieste in sede di integrazioni sono state sviluppate all'interno del Quadro Ambientale nella sezione di "Caratterizzazione dell'impatto paesaggistico e delle risorse agronomiche".


1.3 Altro

Nel seguito si riporta l'analisi relativa al rapporto di coerenza tra l'istanza di rinnovo e gli strumenti urbanistici del Comune di Sarcedo.

1.3.1 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) del Comune di Sarcedo


Di seguito si riporta l'analisi relativamente alla zonizzazione e agli ambiti/elementi riportati nelle tavole del P.A.T.I. con riferimento all'area aziendale.

 <p data-bbox="170 1249 738 1312">Viabilità/Fasce di rispetto</p> <p data-bbox="170 1344 738 1417">Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 Corsi d'acqua</p>	<p data-bbox="755 695 1445 766">TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - scala 1:10.000</p> <p data-bbox="755 787 1445 861">Il bacino di laminazione aziendale ricade nel territorio amministrativo del Comune di Sarcedo.</p> <p data-bbox="755 882 1445 1071">Il bacino risulta autorizzato e l'istanza di rinnovo in esame non prevede modifiche allo stesso bacino, né prevede variazioni rispetto ai limiti quantitativi e qualitativi dello scarico finale rispetto all'autorizzazione e alla concessione vigente.</p> <p data-bbox="755 1092 1445 1281">Verificata l'invarianza rispetto allo stato attuale, si conferma pertanto l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni vigenti rispetto ai vincoli presenti nell'area del bacino di laminazione (fasce di rispetto della viabilità e vincolo paesaggistico).</p>
---	--



TAV. 2 Carta delle invarianti - scala 1:10.000

Il bacino di laminazione aziendale ricade nel territorio amministrativo del Comune di Sarcedo, all'esterno di elementi ad invariante.




TAV. 4 Carta della fragilità - scala 1:10.000

Il bacino di laminazione aziendale ricade nel territorio amministrativo del Comune di Sarcedo.

Il bacino risulta autorizzato e l'istanza di rinnovo in esame non prevede modifiche allo stesso bacino, né prevede variazioni rispetto ai limiti quantitativi e qualitativi dello scarico finale rispetto all'autorizzazione e alla concessione vigente.

Verificata l'invarianza rispetto allo stato attuale, si conferma pertanto l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni vigenti rispetto alle prescrizioni e direttive relative alla compatibilità geologica ai fini edificatori (area idonea).




TAV. 4 Carta della trasformabilità - scala 1:10.000

Il bacino di laminazione aziendale ricade nel territorio amministrativo del Comune di Sarcedo, all'esterno di elementi individuati dalla cartografica tematica di Piano.

1.3.2 Piano degli Interventi del Comune di Sarcedo

Di seguito si riporta l'analisi relativamente alla zonizzazione e agli ambiti/elementi riportati nelle tavole del Piano degli Interventi con riferimento all'area aziendale.




TAV. Vincoli - scala 1:10.000

Il bacino di laminazione aziendale ricade nel territorio amministrativo del Comune di Sarcedo.

Il bacino risulta autorizzato e l'istanza di rinnovo in esame non prevede modifiche allo stesso bacino, né prevede variazioni rispetto ai limiti quantitativi e qualitativi dello scarico finale rispetto all'autorizzazione e alla concessione vigente.

Verificata l'invarianza rispetto allo stato attuale, si conferma pertanto l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni vigenti rispetto ai vincoli presenti nell'area del bacino di laminazione (fasce di rispetto gasdotti e vincolo paesaggistico).



TAV. Zonizzazione - scala 1:10.000

Il bacino di laminazione aziendale ricade nel territorio amministrativo del Comune di Sarcedo.

Il bacino risulta autorizzato e l'istanza di rinnovo in esame non prevede modifiche allo stesso bacino, né prevede variazioni rispetto ai limiti quantitativi e qualitativi dello scarico finale rispetto all'autorizzazione e alla concessione vigente.

Verificata l'invarianza rispetto allo stato attuale, si conferma pertanto l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni vigenti rispetto alla destinazione agricola dell'area.

1.3.3 Piano di Gestione del Rischio Alluvionale

A seguito delle alluvioni che hanno colpito l'Europa tra il 1998 e il 2004, che hanno causato circa 700 vittime, l'evacuazione di circa mezzo milione di persone e perdite economiche assicurate per un importo totale di almeno 25 Mrd EUR., perdite che sono aumentate con le alluvioni avvenute durante l'estate del 2005, il Parlamento Europeo e il Consiglio, hanno adottato la Direttiva 2007/60/CE "relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni".

La "Direttiva" dispone che, per ridurre i danni alla salute umana all'ambiente, al patrimonio culturale e all'attività economica e sociale apportati dalle alluvioni, gli stati membri producano dei Piani di Gestione delle Alluvioni (PGRA) che prevedono l'utilizzo integrato di misure, di prevenzione, protezione e preparazione comprese le previsioni dei fenomeni alluvionali e i connessi sistemi di allertamento attinenti quindi sia la materia della Difesa del Suolo che la Protezione Civile, da attuarsi sia in "tempo di guerra" che in "tempo di pace" e che fino ad ora avevano afferto a piani e programmi separati.

I PGRA quindi:


- Individuano le aree allagabili in diversi ambiti di rischio (fluviale, lacuale, marino, afferente la rete idraulica secondaria di pianura e la rete idraulica secondaria collinare e montana) per tre scenari di differente frequenza/gravità (alluvioni rare di estrema intensità (L), alluvioni poco frequenti (M), alluvioni frequenti (H)) e le caratteristiche dinamiche delle acque di esondazione.
- Individuano Misure di Piano che coprono tutti gli aspetti caratterizzanti e di mitigazione del fenomeno di allagamento, del danno e del rischio connessi, già previsti o ancora non utilizzati che possono essere ascritti a misure strutturali, attive e passive, intensive ed estensive, a misure non strutturali di preparazione di prevenzione associate alle limitazioni di uso del suolo, a rilocalizzazioni.. ecc.

I soggetti competenti per l'attuazione del PGRA sono, attualmente, ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, di recepimento della Direttiva nell'ordinamento giuridico italiano, le Autorità di Bacino distrettuali (D.Lgs. 152/2006), Enti statali operanti nell'ambito del Ministero dell'Ambiente. Il territorio della regione del Veneto, ricade in due Distretti diversi che, come evidenziato nel sito Web regionale della pianificazione di bacino, hanno raggruppato sotto di loro le preesistenti Autorità di bacino nazionali, regionali e interregionali:

- Distretto Alpi Orientali - Sito web: <http://www.alpiorientali.it>

In data 21 dicembre 2021, la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni, ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006.

Ne seguito si riporta l'estratto del PGRA adottato (fonte: Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali della Direttiva Alluvioni).



Sulla base dell'analisi delle cartografie di piano, il sito aziendale non ricade all'interno o in prossimità di aree allagabili o di zone classificate a rischio idrologico dal "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico Padano".

In conclusione, l'istanza di rinnovo in esame non si pone in contrasto con la disciplina urbanistica e pianificatoria regionale e comunale, trattandosi di un ambito a edificazione consolidata per il quale lo stesso rinnovo non presuppone iniziative di tipo edilizio o di espansione dell'area.

Si ritiene pertanto che l'istanza di rinnovo non richiede variante allo strumento urbanistico secondo l'art. 208 del D.lgs 152/2006.

2 Quadro progettuale

2. A seguito della valutazione del progetto risultano necessarie le seguenti integrazioni:

- considerato l'aumento di rifiuti in ingresso e l'introduzione di una ulteriore isola di bonifica si ritiene che la capacità di trattamento giornaliera non possa rimanere invariata e quindi l'istanza va modificata;
- la suddetta tematica andrà esaminata anche in termini di congruità rispetto alle previsioni e prescrizioni del PRGRS vigente;
- riesaminare lo schema a blocchi ed il lay-out presentato, al fine di chiarire in modo univoco le incongruità presenti;
- chiarire la natura e n. dei veicoli destinati ad attività didattiche/formative fuori sito, considerato che sembra ci si riferisca a veicoli non bonificati.

2.1 Capacità di trattamento

La ditta chiede l'aumento dello stoccaggio dei mezzi da mettere in sicurezza in ingresso (EER 16.01.04*) e una nuova area di bonifica.

La capacità di trattamento dell'impianto è legata al numero di dipendenti e al numero di postazioni dedicate alla messa in sicurezza dei mezzi in ingresso. In particolare, con la modifica in oggetto viene richiesto di poter disporre di 3 aree di bonifica (2 attualmente autorizzate più una nuova); come meglio dettagliato più sotto, la richiesta di una nuova postazione è legata alla necessità di migliorare la logistica di lavoro della ditta, con un'area dedicata all'esclusiva messa in sicurezza dei mezzi pesanti e 2 a quella dei mezzi leggeri.

Di conseguenza, la massima capacità di trattamento dell'impianto, intesa come numero giornaliero di mezzi (EER 16.01.04*) messi in sicurezza, viene così stimata:

- Mezzi leggeri: il tempo necessario alla messa in sicurezza è di circa 2 h per auto; considerando 8 ore di lavoro al giorno e 2 aree di messa in sicurezza, si riescono a trattare al più 8-9 mezzi leggeri al giorno
- Mezzi pesanti: il tempo necessario alla messa in sicurezza è di circa 3.5-4 h per ogni mezzo pesante; considerando 8 ore di lavoro al giorno e un'unica area attrezzata alla messa in sicurezza dei mezzi pesanti, si riescono a trattare al più 2 mezzi al giorno

Pertanto, nelle condizioni di esercizio più gravose, la massima capacità di trattamento dell'impianto nella configurazione di progetto è la seguente:

- 9 mezzi leggeri al giorno, pari a 2160 all'anno (considerando 240 giorni lavorativi all'anno)
- 2 mezzi pesanti al giorno, pari a 480 all'anno (considerando 240 giorni lavorativi all'anno)

A titolo informativo e per confronto con quanto attualmente autorizzato, al fine di stimare la relativa quantità massima di rifiuti trattabili (EER 16.01.04*), intesa come ton/giorno, si considerano i pesi medi assunti ai fini del calcolo del massimale della polizza fideiussoria, e cioè:

- peso medio mezzo leggero: 1 ton
- peso medio mezzo pesante: 7 ton

Ne consegue che la corrispondente capacità dell'impianto è stimata in:

- 9 mezzi leggeri/giorno x 1 ton/mezzo = 9 ton/giorno
- 2 mezzi pesanti/giorno x 7 ton/mezzo = 14 ton/giorno

per una capacità totale di 23 ton/giorno (pari a 5520 ton/anno, considerando 240 giorni lavorativi all'anno). Tale dato è in linea con la capacità attualmente autorizzata (27.35 ton/giorno e 6800 ton/anno).

Ai fini del confronto tra quantità dei mezzi in ingresso in stoccaggio (EER 16.01.04*) e capacità di trattamento dell'impianto, si consideri anche lo storico di quanto autorizzato:

- con provvedimento n° 135/2012 del 31.10.2012, la ditta era autorizzata allo stoccaggio di 108.6 ton di mezzi in ingresso da bonificare (EER 16.10.04*: 55 autoveicoli, 6 furgoni e 6 camion); la capacità massima di trattamento autorizzata era di 27.35 ton/giorno (pari a 6800 ton/anno);
- con successiva modifica, provvedimento Prot.N. GE 20210016484 del 19/04/2021, veniva autorizzata la diminuzione dei mezzi in ingresso da bonificare a 70 ton (EER 16.01.04*: 15 auto, 6 furgoni e 6 camion), senza modificare la capacità di trattamento (che rimaneva costata e pari a 27.35 ton/giorno e 6800 ton/anno);

Ora, per motivi logistico-organizzativi e delle tempistiche di trattamento, si richiede un quantitativo di rifiuti in ingresso pari a 115 ton (EER 16.01.04*: 31 mezzi leggeri e 12 mezzi pesanti), cioè in linea con l'originale autorizzazione n° 135/2012 del 31.10.2012; parimenti, si richiede di mantenere invariata la capacità di trattamento autorizzata con medesimo provvedimento (27.35 ton/giorno e 6800 ton/anno).

Per quanto riguarda il numero e le caratteristiche delle aree per la messa in sicurezza, si precisa che la richiesta di aumentare a 3 il loro numero è legata alla necessità di agevolare le operazioni di lavoro del personale addetto e a migliorare la logistica interna degli spostamenti dei rifiuti.

La ditta è infatti attualmente autorizzata alla messa in sicurezza in 2 aree: una adatta solo a mezzi leggeri, l'altra anche a mezzi pesanti; si include in Figura 2 immagine dell'area attuale per bonifica mezzi leggeri ed in Figura 3 dell'area di bonifica attualmente utilizzata anche per mezzi pesanti.



Figura 2. Area attualmente autorizzata per bonifica mezzi leggeri



Figura 3. Area attualmente autorizzata per bonifica anche mezzi pesanti

In particolare l'area dedicata alla messa in sicurezza dei mezzi pesanti risulta avere spazi piuttosto limitati e angusti per poter operare in comodità e sicurezza la bonifica dei camion più ingombranti, sia a causa della limitata altezza (circa 3.5 m metri nel punto più basso) che per gli spazi disponibili intorno al mezzo, come si evince anche dalla Figura 3. L'area risulta particolarmente poco adatta se si tiene in considerazione che la messa in sicurezza di un mezzo pesante è significativamente diversa da quella di un'auto, in quanto normalmente risulta antieconomico stoccare la carcassa/telaio: oltre alla rimozione dei fluidi pericolosi, di norma si procede quindi direttamente anche allo smontaggio completo del mezzo ed al taglio ossiacetilenico del telaio, con conseguente necessità ampi spazi e tempi; di conseguenza attualmente la ditta esegue la messa in sicurezza dei mezzi pesanti, intesa come rimozione dei fluidi pericolosi, nell'area dedicata (Figura 3) per poi spostare il mezzo per eseguire lo smontaggio pezzi ed il taglio del telaio in un'isola di smontaggio pezzi dalle dimensioni adeguate, raffigurata in Figura 4.



Figura 4. Area attualmente autorizzata per lo smontaggio pezzi; si richiede qui di procedere direttamente alla bonifica dei mezzi pesanti

Con il rinnovo si richiede ora di poter eseguire la completa bonifica dei mezzi pesanti direttamente nell'area attualmente dedicata allo smontaggio pezzi (e raffigurata in Figura 4), in quanto dotata di spazi decisamente più idonei allo scopo. Le altre 2 aree di bonifica vengono mantenute attive per la messa in sicurezza prevalentemente dei mezzi leggeri.

2.2 Relazioni con il vigente PRGRS

Viene richiesto di esaminare la congruità del richiesto l'aumento dello stoccaggio dei rifiuti in ingresso e la nuova area di messa in sicurezza rispetto al Piano Regionale di Gestione Rifiuti Speciali (PRGRS)

vigente.

Il vigente PRGRS è quello di alla DGR n. 988 del 09 agosto 2022, pubblicata al BUR n. 107 del 02/09/2022; in relazione ad esso si specificano nel seguito le seguenti tematiche:

- Dato tecnico di capacità impianto
- Vincolo per area di esclusione assoluta

Dato tecnico di capacità impianto

All'Allegato A della DGR n. 988 del 09 agosto 2022, Appendice 2, paragrafo 2, sono riportati i contenuti tecnici minimi da includere nell'istanza di autorizzazione; si riporta in Tabella 2 un estratto del medesimo paragrafo, ove si specificano i dettagli per impianti di autodemolizione.

Tabella 2. Schema dei contenuti tecnico minimi

Tipo Impianto	Dato tecnico	Unità di misura
SELEZIONE E RECUPERO*	Capacità massima di stoccaggio	tonnellate
	Potenzialità annua	tonnellate/anno
* Gli autodemolitori fanno eccezione rispetto a questo schema. Il parametro di riferimento è dato dalla superficie di stoccaggio (m ²) e/o dal numero massimo di veicoli in ricezione.		

Si precisa quindi:

- 1) Numero massimo di veicoli stoccati in ingresso:
 - Mezzi leggeri da bonificare, EER 16.01.04*: 31
 - Mezzi pesanti da bonificare, EER 16.01.04*: 12
 - Mezzi bonificati, EER 16.01.06: 12 leggeri o, in alternativa, 1 mezzo pesante
- 2) Numero massimo di veicoli trattati (massima capacità di trattamento dell'impianto):
 - 2160 mezzi leggeri all'anno (pari a 9 al giorno, considerando 240 giorni lavorativi all'anno)
 - 480 mezzi pesanti all'anno (pari a 2 al giorno, considerando 240 giorni lavorativi all'anno)
- 3) Superficie di stoccaggio veicoli in ingresso: 710 m², di cui 665 m² dedicati ai mezzi da bonificare in ingresso EER 16.01.04* (aree A1, A2 ed A3 nella planimetria in Tav. 1) e 45 m² dedicati ai mezzi bonificati in ingresso EER 16.01.06 (area B6 nella planimetria in Tav. 1).

Vincolo per area di esclusione assoluta

All'articolo 16, comma 3, Allegato A al PRGRS, viene prescritto:

“Non sono consentite inoltre modifiche sostanziali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. I-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento annua e l’aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati, nonché l’estensione dell’attività di trattamento rifiuti a ulteriori superfici rispetto a quelle precedentemente autorizzate ricadenti in area di esclusione assoluta.”

Ai sensi dell’art. 5, comma I-bis) del D.L.gs. 152/06, le modifiche di cui alla presente documentazione (aumento stoccaggio rifiuti in ingresso e nuova area di messa in sicurezza) si configurano come *“modifiche sostanziali”*. Si è precisato sopra che:

- la potenzialità dell'impianto, espressa secondo le modalità richieste dal vigente PRGRS, è pari a 9 mezzi leggeri e 2 pesanti al giorno (pari a 23 ton/giorno), in linea con quanto previsto dalla vigente autorizzazione (che esprime la capacità dell'impianto in ton/giorno - 27.35 ton/gg): si conclude quindi che non è previsto *“aumento della potenzialità complessiva di trattamento annua”* né *“aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati”*
- è prevista una nuova area di messa in sicurezza, il che comporta quindi *“estensione dell'attività di trattamento rifiuti a ulteriori superfici rispetto a quelle precedentemente autorizzate”*

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, Allegato A al PRGRS, tale estensione non è consentita qualora ricada in *“area di esclusione assoluta”*. Si procede quindi alla verifica di tale circostanza.

Per la definizione di *“area di esclusione assoluta”* si fa riferimento a quanto riportato al paragrafo 1.1.6.1 dell'Allegato A al PRGRS, che prescrive:

In conclusione, il presente vincolo assoluto di esclusione si applica valutando in ordine:

1. ubicazione in area idonea:
 - a. *“zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici”* per gli impianti di recupero e smaltimento;
 - b. *“zone territoriali omogenee di tipo E o F”* per gli impianti di compostaggio;
 - c. preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, per gli impianti di recupero inerti (Art. 21 comma 3 lettera b);

Si specifica pertanto che qualora la realizzazione di un impianto o un suo ampliamento sia localizzato in area idonea, non si applica il rispetto delle distanze.
2. per ubicazioni in aree non idonee, il rispetto delle distanze nelle tabelle soprariportate in relazione alla tipologia impiantistica.

Come riportato anche negli approfondimenti di cui al paragrafo 1, la nuova area di messa in sicurezza è ubicata in zona E, cioè al di fuori di *“zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici”*; si ricade quindi al punto 2 delle prescrizioni indicate, e quindi è da rispettare il vincolo di cui alla Tabella 1 (di cui al paragrafo 1.1.6.1 dell'Allegato A al PRGRS).

La distanza tra la nuova area di messa in sicurezza e gli edifici destinati a civile abitazione più prossimi è indicata in Figura 1.

Si conclude che la nuova area di messa in sicurezza richiesta, pur essendo in zona *“non idonea”*, è ubicata ad una distanza superiore a 100 m da edifici destinati a civile abitazione; pertanto si ritiene non si applichi il criterio di esclusione assoluta di cui all'articolo 16, comma 3, Allegato A al PRGRS.

Si conclude quindi che tutte le modifiche richieste sono congrue al vigente PRGRS.

2.3 Schema a blocchi e layout

Si riporta in Figura 2 lo schema a blocchi rivisto, che annulla e sostituisce quello riportato a pag. 8 dell'Elaborato 1 (Relazione tecnico-descrittiva) precedentemente inviato.




Figura 5 - Schema a blocchi del ciclo produttivo

Si include alla Tav. 1 rev. 1 il layout rivisto, che sostituisce quello precedentemente inviato; in particolare l'aggiornamento riguarda:

- Area B6 (stoccaggio veicoli bonificati in ingresso - EER 16.01.06): scambio di posizionamento con l'area A3 (stoccaggio veicoli da bonificare in ingresso - EER 16.01.04*)
- Specificata la legenda, in particolare con esplicito riferimento ai mezzi in ingresso (pesanti e leggeri), pericolosi e non, e a quelli prodotti dal trattamento (pesanti e leggeri), identificati con colori diversi
- Inclusa la specifica numerazione degli stoccaggi dei rifiuti mediante legenda dedicata

2.4 Veicoli per attività didattiche

I veicoli destinati ad attività didattiche/formative fuori sito saranno solamente veicoli messi in sicurezza, identificati con il codice EER 16.01.06; il numero massimo previsto è di 3 veicoli all'anno.

3 Quadro ambientale

3.1 Caratterizzazione dell'impatto acustico

3. La documentazione presentata non affronta in modo accurato la problematica dell'impatto acustico; in entrambi i punti di misura, ad esempio, i livelli residui risultano superiori ai livelli ambientali e non viene fornita alcuna motivazione; in aggiunta viene attribuita una penalizzazione nel residuo di R1 per presenza di componente impulsiva, che non viene giustificata.
4. I tre ai chiarimenti sopra citati in ogni misura dovranno essere dettagliati ove possibile i diversi livelli di sorgente (residuali o di pertinenza) e individuati i relativi tratti negli andamenti temporali al fine di comprenderne in modo più completo i contributi. La sorgente 'Disturbo' individuata nelle diverse misure non è chiarita e non risulta sufficiente a descrivere adeguatamente la situazione acustica rilevata.
5. Una volta chiariti i contributi delle diverse sorgenti dovrà essere valutata, quanto meno al ricettore R1, la situazione nel massimo disturbo per una valutazione del differenziale.
6. Si dovrà verificare se la strada di ingresso lato sud è di proprietà e si dovrà tener conto nelle analisi della presenza delle fasce di pertinenza acustica.

Si include quanto richiesto in Allegato 1.

3.2 Caratterizzazione dell'impatto paesaggistico e sulle risorse naturali ed agronomiche

7. Si chiede una più precisa valutazione del sistema della vegetazione esistente, con la produzione di uno specifico elaborato, che approfondisca almeno i seguenti aspetti:
 - valutazione dello stato di fatto, attraverso il rilievo quali-quantitativo della vegetazione esistente nell'area e nell'immediato intorno;
 - ipotesi progettuali di riqualificazione e miglioramento dell'aspetto di mitigazione e inserimento ambientale e paesaggistico, con valutazione su specie e quantità, nonché sui costi di realizzazione e gestione.

Gli approfondimenti richiesti al punto 7 sono stati sviluppati in Allegato 3 – Relazione tecnica delle opere di sistemazione a verde.

Nel seguito si riportano le valutazioni richieste nell'ambito della matrice "Sensibilità ambientali – Caratterizzazione dell'impatto paesaggistico e delle risorse naturali ed agronomiche":

"... In relazione alle sensibilità emerse dalla valutazione, del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (Tabella 3 – 26b e 32c) e del PAT del Comune di Thiene (Tavola 2 Carta delle Invarianti – scala 1:10.000 in relazione all'art.26 delle NT e Tavola 4 Carta della Trasformabilità - scala 1:10.000 in relazione agli artt. 32 e 38 delle NTe), si ritiene di approfondire l'aspetto all'interno del Quadro Ambientale, nella sezione di "Caratterizzazione dell'impatto paesaggistico" e delle risorse naturali ed agronomiche".

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA


Nel seguito si riportano gli obiettivi e gli indirizzi prioritari coerenti con l’iniziativa progettuale relativa al rinnovo dell’autorizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti all’interno di una zona di tipo produttivo, mediante l’utilizzo degli immobili e delle strutture esistenti senza ampliamenti edilizi o iniziativa di variante urbanistica.

Tabella 3. Obiettivi e indirizzi prioritari individuati dal documento per la valorizzazione del paesaggio veneto (PTRC 2020) per l’ambito di paesaggio 23 “alta pianura vicentina” riferibili all’iniziativa di progetto.

OBIETTIVI	INDIRIZZI	VERIFICA DI COERENZA
26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi	26a. Individuare linee preferenziali di localizzazione delle aree produttive sulla base della presenza dei servizi e delle infrastrutture, scoraggiando l’occupazione di territorio agricolo non infrastrutturato.	L’impianto risulta ubicato all’interno di un ambito di riqualificazione extraurbana, dove il territorio agricolo risulta storicamente infrastrutturato. Non si assisterà pertanto all’occupazione di nuove superfici agricole.
	26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore densità funzionale e un più razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’energia, dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori.	L’impianto risulta ubicato all’interno di un ambito di riqualificazione extraurbana con funzione di riordino dell’edificato esistente. Il rinnovo dell’autorizzazione all’attività di autodemolizione non comporta l’attivazione di interventi di ristrutturazione urbanistica e nemmeno l’approvazione di un accordo in variante al PI ai sensi degli artt. 6 o 7 e 18, comma 8, della L.R. 11/2004, la necessità di approvazione di un PUA o di un’apposita scheda redatta ai sensi della L.R.14/2017, per interventi di riqualificazione urbana degli ambiti urbani degradati. Ne deriva che l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione vigente non può promuovere iniziative di riordino urbanistico dell’area.
32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture	32c. Prevedere un adeguato “equipaggiamento paesistico” (alberature, aree verdi e di sosta, percorsi ciclabili) delle infrastrutture esistenti e di progetto, anche con funzione di compensazione ambientale e integrazione della rete ecologica.	L’impianto risulta ubicato all’interno di un ambito di riqualificazione extraurbana con funzione di riordino dell’edificato esistente. Lungo i confini dell’impianto risultano presenti siepi arboreo-arbustive con funzione di mitigazione e si ricicatura con la contermina matrice agricola, tali da permettere un adeguato inserimento e “equipaggiamento paesistico” (vedi Allegato 3).

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DEL COMUNE DI THIENE

Il PAT del Comune di Thiene è stato ratificato con DGR n. 464 del 19.04.2011. Di seguito si riporta l'analisi relativamente alla zonizzazione e agli ambiti/elementi riportati nelle tavole del P.A.T. con riferimento all'area di progetto.



Si riporta nel seguito l'estratto dell'art. 26 delle NTA del PAT:

art. 26. INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA

1. Nella tavola 2 "Carta delle Invarianti" sono individuati gli elementi con caratteri specifici ed identificativi che distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi. Essi sono:
 - a) elementi areali - aree di pregio paesaggistico:
 - area periurbana di Carmolle;
 - ambito rurale di Cà Tonazza / Cà Magre;
 - ambito rurale di Vianelle;
 - giardini storici delle ville liberty;
 - b) elementi lineari:
 - principale viabilità rurale;
 - principali formazioni arboree lineari;
 - c) elementi puntuali:
 - esemplari arborei.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli interventi prevede la valorizzazione dei percorsi minori e delle strutture di supporto ed accessorie, formulando proposte di recupero, utilizzo funzionale, inserimento in circuiti culturali attrezzati, dettando norme per la loro salvaguardia, anche al fine di favorire l'incentivazione di attività agrituristiche e del tempo libero.
3. Il Piano degli interventi potrà individuare ulteriori invarianti lineari o puntuali, di minore entità e comunque non strategiche, anche di tipologia diversa di quelle di cui al precedente comma 2, riconducibili alla tradizione locale e rurale quali capitelli, manufatti idraulici, muri cinta, portali.
4. Per gli ambiti interessati da linee preferenziali di sviluppo insediativo in aree di pregio paesaggistico, il Piano degli interventi potrà individuare interventi di trasformazione a condizione che vengano messi in atto particolari attenzioni sul piano della mitigazione e dell'inserimento paesaggistico e previa la presentazione di opportuna documentazione che dia conto sia dello stato dei luoghi prima dell'esecuzione degli interventi, sia delle caratteristiche progettuali degli interventi e dello stato dei luoghi dopo l'esecuzione degli stessi.

PRESCRIZIONI

Generali

5. Prima dell'approvazione del Piano degli interventi, anche in deroga alla previgente disciplina di zona, sono comunque vietati tutti gli interventi che possono portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto.
6. Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, sono ammessi previa valutazione da parte dell'ufficio procedente della compatibilità dell'intervento rispetto agli elementi di valore paesaggistico, effettuata sulla base di relazione paesaggistica predisposta ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 e dell'art.146 comma 2 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42.
7. Eventuali nuove strutture agricole produttive dovranno essere realizzate entro ambiti che garantiscano l'integrità paesaggistica ed ambientale dell'area, individuati all'uopo dal Piano degli Interventi.
8. Nell'area periurbana di Carmolle:
 - la strada di progetto (bretella N-E), che definisce il limite dell'espansione urbana, deve prevedere adeguate opere di mitigazione, progettate e realizzate secondo le indicazioni dell'allegato "Indicazioni progettuali per interventi di riqualificazione valorizzazione e miglioramento ambientale" che fa parte integrante delle presenti norme.



TAV. 4 Carta della Trasformabilità - scala 1:10.000

L'area aziendale ricade all'interno di:

- "ATO 5 Agro ambientale" (Art. 29);
- Area di urbanizzazione consolidata (Art. 32);
- Azioni strategiche: Area di riqualificazione e riconversione (Art. 38).

Rispetto a quanto disciplinato dagli Artt. 32 e 38, il rinnovo dell'attività in esame non prevede interventi di natura edilizia o iniziative urbanistiche volte al potenziamento insediativo, né tantomeno l'occupazione di superfici esterne all'ambito di urbanizzazione consolidata. Si ritiene, ad ogni modo, che le indicazioni degli Artt. 32 e 38 possono trovare attuazione esclusivamente nell'ambito di accordi in variante al PI ai sensi degli artt. 6 o 7 e 18, comma 8, della L.R. 11/2004, PUA o di un'apposita scheda redatta ai sensi della L.R.14/2017. L'iniziativa di rinnovo in esame non ricade nelle fattispecie individuate.

art. 32. INDIRIZZI E CRITERI GENERALI PER LE AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

1. Nella tavola n. 4 "Carta della trasformabilità" il Piano di Assetto del Territorio individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati dalla presenza di strade, infrastrutture, aree edificate, lotti liberi e aree ed edifici destinate a servizi pubblici, dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati.
2. In tali ambiti il Piano di Assetto del Territorio persegue politiche di riqualificazione dei tessuti urbani, di incremento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento ed evoluzione della varietà di funzioni compatibili presenti e di miglioramento delle dotazioni a standard mediante strumenti adeguati alle diverse situazioni.

DIRETTIVE

3. Il P.I. definisce, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del presente Piano:
 - l’assetto urbanistico anche attraverso l’individuazione di zone territoriali omogenee;
 - la volumetria massima edificabile, e le modalità di intervento;
 - le zone da assoggettare a strumentazione attuativa e l’eventuale subordinazione ad atti di pianificazione concertata, stabilendone l’obbligatorietà per le aree di trasformazione superiori a 3.000 mq;
 - le norme tecniche di attuazione e il regolamento edilizio avendo come obiettivo la qualità urbanistico-edilizia degli interventi al fine di migliorare anche “la città percepita” (pubblica) pur attraverso interventi singoli effettuati in tempi diversi.
 - l’eliminazione di edifici incongrui attraverso l’incentivazione alle trasformazioni edilizie
 - incentivi, anche volumetrici, alle tecniche di bioedilizia finalizzate al risparmio energetico, alla salubrità delle costruzioni, alla sostenibilità ambientale degli interventi, stabilendo modalità di controllo e certificazione degli interventi;
 - gli interventi o trasformazioni soggetti a convenzionamento che prevedano la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti;
 - gli interventi ammessi e le destinazioni d’uso sugli edifici esistenti anche prevedendo la compatibilità di destinazioni artigianali di servizio o simili in immobili a destinazione commerciale o direzionale qualora permanga la superiore dotazione di standard.

4. Il P.I. dovrà prevedere, in conformità al comma 7 dell’art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, che, decorsi cinque anni dalla entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture ed aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio.

5. Il Piano degli interventi può stabilire modificare i parametri edificatori e le aree assoggettate a strumento attuativo già previste dal P.R.G. vigente. In particolare, anche al fine di riequilibrare le densità edilizie, il Piano degli interventi potrà definire le modalità di trasferimento dei diritti edificatori acquisiti eccedenti la densità di 1 mc/mq, in zone residenziali di urbanizzazione consolidata o di trasformazione, nel rispetto degli altri parametri. Non potranno comunque essere ammessi trasferimenti di volumetrie da zone con densità inferiore a 1 mc/mq salvo che non determinino credito edilizio in relazione ad una delle fattispecie di cui all'art. 50 delle presenti norme.

PRESCRIZIONI

6. Prima dell'approvazione del Piano degli interventi, negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree potenzialmente trasformabili, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal previgente PRG qualora compatibili con il PAT.
7. Negli ambiti ove siano in corso interventi urbanistico-edilizi già oggetto di convenzionamento resta in vigore la disciplina convenzionale in essere, fino alla scadenza della convenzione. Dopo tale scadenza, per le parti non attuate il Piano degli interventi definisce criteri e modalità di intervento ammesse.

art. 38. AREE DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE

1. Il Piano di Assetto del territorio individua nella tavola n. 4 "Carta della trasformabilità" le seguenti aree, in ambito urbano o sul territorio aperto, totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale o industriale per le quali, a causa della loro collocazione all'interno di zone prevalentemente residenziali o in contesti di valore

paesaggistico è da favorirsi la riqualificazione, anche quando comprenda il trasferimento delle attività produttive insediate:

a) IN AMBITO URBANO

- via Garziere zona C1/0126 (ex segheria De Marchi)
miglioramento della qualità urbana di una zona posta su importante accesso alla città;
- via Garziere zona C1/0119 (segheria De Facci)
riqualificazione e riconversione di attività produttiva compresa nell'edificato residenziale e in posizione costituente insieme all'area precedente una "porta della città", quale occasione di miglioramento della qualità urbana;
- via Pastorelle - ex Lanificio Ferrarin
riqualificazione e riconversione di attività produttiva dismessa di grandi dimensioni e strategica per posizione rispetto alla città. Si prevede la possibilità di insediamento attività residenziali, direzionali e commerciali, anche connesse a strutture fieristiche, espositive, museali, ricreative, sportive con possibile riutilizzo degli edifici esistenti;
- via Valposina zona D1/0115 ex Maglificio Ziche;
riqualificazione e riconversione di attività produttiva dismessa compresa nell'edificato residenziale;
- via S. Rosa zone D21/0120 e C2R/0340 Ditta ESTEL
riqualificazione e riconversione di attività produttiva compresa nell'edificato residenziale;
- via Ticino aree ex ENEL
riqualificazione e riconversione di attività produttiva compresa nell'edificato residenziale;
- via S. Sebastiano zona D3R/0330
riqualificazione e riconversione di attività produttiva compresa nell'edificato residenziale;
- via Marconi zona D1/0361 ex Officine Monti
riqualificazione e riconversione di attività produttiva dismessa ai margini dell'edificato residenziale e in posizione strategica in quanto posta in una zona costituente un importante accesso alla città quale la rotatoria del Ponte di Ferro, quale occasione di miglioramento della qualità urbana;
- via S. Agnese zona D3R/0422
riqualificazione e riconversione di aree occupate da attività produttive in parte dismesse comprese tra l'edificato residenziale e in posizione strategica in quanto poste in una zona costituente un importante accesso alla città quale la rotatoria del Ponte di Ferro, quale occasione di miglioramento della qualità urbana;

b) NEL TERRITORIO APERTO

- via Cà Orecchiona ex ALVIT 1 e 2

Porzione di territorio compreso tra la S.P Nuova Gasparona e Via Cà Orecchiona caratterizzato dalla presenza di edifici già destinati all'allevamento di bovini nei quali sono attualmente insediate attività produttive e commerciali. Altri edifici produttivi autorizzati sono sede di attività che utilizzano le aree esterne come superfici di deposito materiali. L'area è carente di un efficiente sistema di accessi viari e connotata da disordine insediativo e scarsa qualità dei manufatti edilizi;

- via Cà Orecchiona ex Cava Calcestruzzi

Area prevista in cessione al Comune di Thiene successivamente agli interventi di ricomposizione ambientale destinata a servizi ed attrezzature di interesse pubblico, sportivo e ricreativo;

- via Cà Orecchiona ex Cava SIG

Area adiacente alla precedente, già ricomposta a verde con alberature sulle scarpate e parte centrale pianeggiante recuperata all'uso agricolo. Si prevedono i medesimi obiettivi;

- via Bassano del Grappa - Discarica Inerti

Questa ex cava, è ora adibita a discarica per inerti; il PAT prevede la ricomposizione dell'area a fini agricoli sistemandola secondo le sistemazioni fondiaria preesistenti e ancora desumibili dall'intorno;

- via Padre Leopoldo – Cava Vianelle

Cava attiva collocata a cavallo del confine comunale con Marano, in parte destinata discarica di rifiuti non pericolosi. Il PAT prevede la riqualificazione e riconversione che dovrà avvenire principalmente attraverso ricomposizione ambientale.

DIRETTIVE

2. In applicazione del principio di sostenibilità economica della trasformazione, il nuovo volume realizzabile deriverà dalla parziale riconversione dei volumi produttivi esistenti (credito edilizio) e dal completamento degli ambiti residenziali, laddove esistenti, nel rispetto del dimensionamento dell'ATO. Il credito edilizio potrà essere utilizzato anche in altra A.T.O..

DIRETTIVE PER GLI INTERVENTI IN AMBITO URBANO

3. Il P.I. subordina gli interventi a Strumento Urbanistico Attuativo o a Programma Integrato, previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/'04 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della L.R. medesima e definisce le modalità di edificazione nel rispetto del dimensionamento previsto dal Piano di Assetto del territorio nei singoli Ambiti Territoriali Ottimali.

50

4. In particolare:
 - a) valuta il grado di trasformabilità delle aree con riferimento ai caratteri morfologico funzionali dello stato di fatto, alla struttura della proprietà e alla possibilità conseguente di programmare un disegno unitario per l'intero ambito;
 - b) valuta il sistema dei tracciati viari e delle attrezzature della mobilità alle varie scale e predispone un piano specifico della viabilità e della mobilità principale in quanto elemento fondamentale di supporto alle trasformazioni previste;
 - c) predispone le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti dell'attuazione, accertando la disponibilità degli interessati ad intervenire in coordinamento temporale con gli altri interventi inseriti nel Piano degli interventi.
 - d) seleziona gli ambiti entro i quali promuovere interventi di riqualificazione nell'arco temporale quinquennale di validità del Piano sulla base delle priorità attuative fissate dall'Amministrazione;
5. Nelle aree di ristrutturazione il P.I. valuta la possibilità di mantenere anche parzialmente la struttura produttiva esistente o di trasformare tale struttura in ambiti urbani propri della città residenziale, terziaria, direzionale e dei servizi.

DIRETTIVE PER GLI INTERVENTI NEL TERRITORIO APERTO

6. Il PI precisa i dati dimensionali e organizzativi delle opere di riqualificazione e mitigazione ambientale (profondità, organizzazione, alberature, connessioni, possibilità fruibili ecc). Il PI dovrà integrare l'individuazione delle fasce di mitigazione e predisporrà specifica disciplina volta a favorire la creazione di idonei spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale.
7. In generale negli ambiti indicati si procederà attraverso interventi quali quelli di seguito indicati:
 - ripristino di ambiti agricoli con funzioni produttive e paesaggistiche, tenendo conto della armonizzazione con la trama podereale e delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti;
 - realizzazione di aree per attività sportive;
 - creazione di filari alberati con funzione di raccordo e mitigazione paesaggistica;
 - formazione di fasce di vegetazione, anche integrate eventualmente con architetture di terra, con funzione di abbattimento dell'impatto visivo, dei rumori e come filtro di polveri, fumi ecc;
 - incremento delle superfici permeabili, anche nella realizzazione di parcheggi inerbati;
 - creazione di spazi protetti per la viabilità ciclo-pedonale in connessione anche con le opere di miglioramento della qualità

urbana, prevedendo, gli opportuni collegamenti con la rete della viabilità minore.

DIRETTIVE PER GLI INTERVENTI NELLE ZONE VIA CÀ ORECCHIONA EX ALVIT 1 E 2

Il P.I. prevede uno o più ambiti di pianificazione attuativa da realizzarsi previo accordo ex art. 6 L.R. 23 aprile 2004 n. 11, finalizzati alla ricomposizione in loco delle superfici coperte e delle destinazioni esistenti o alla ricollocazione con applicazione del credito edilizio in aree diverse. Sono fatte salve le previsioni del PRG in materia di accessi e viabilità.

Negli edifici esistenti saranno ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI NEL TERRITORIO APERTO

8. In sede di progettazione delle nuove trasformazioni (infrastrutture, servizi, urbanizzazioni) dovranno essere garantiti adeguate fasce di mitigazioni ambientali e paesaggistiche tali da garantire migliore qualità paesaggistica e protezione ambientale, secondo le indicazioni generali sopra espresse. Sarà la pianificazione operativa a descriverne i contenuti e ad articolare tali interventi in una logica di rete con valenza ecosistemica e paesaggistica.
9. Nell'area della discarica di inerti di Via Bassano del Grappa non è consentito alcun intervento di edificazione.

PRESCRIZIONI

10. Prima dell' approvazione del P.I. adeguato alle direttive prima enunciate, nelle aree di riqualificazione e riconversione sono ammessi:
 - interventi nei limiti di cui all' art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001, con possibile aumento di volume unicamente in conseguenza all'adeguamento igienico-sanitario richiesto dalle vigenti disposizioni di legge;
 - programmi integrati di cui al, art. 19, comma 1, lett. f) della L.R. 11/2004, nel rispetto delle direttive medesime.

In conclusione, l'istanza di rinnovo in esame non si pone in contrasto con la disciplina urbanistica e pianificatoria regionale e comunale, trattandosi di un ambito a edificazione consolidata per il quale lo stesso rinnovo non presuppone iniziative di tipo edilizio o di espansione dell'area.

La vegetazione perimetrale esistente, congiuntamente agli interventi di potenziamento individuati nella relazione tecnica di sistemazione a verde (Allegato 3), consente di esprimere un giudizio positivo nei confronti dell'inserimento e della percezione dell'impianto rispetto alle invarianti di natura ambientale-paesaggistica che caratterizzano l'ambito.

3.3 Caratterizzazione dell'impatto viabilistico

8. Si ritiene necessario provvedere alla implementazione dello S.P.A. con:

- specifico rilevamento di traffico finalizzato a definire concretamente l'entità del volume di traffico giornaliero (continuativo sulle 24 ore in un giorno infrasettimanale "tipo") lungo la SP 111 e Via delle Monache, in corrispondenza dei punti di accesso/uscita dalla azienda in esame;
- valutazione dei flussi incrementali derivanti dalla attuazione dell'intervento (flussi attuali + flussi indotti) in relazione agli effettivi in ingresso e uscita (nella condizione di fascia oraria più sfavorevole);
- correlare i flussi attuali con i flussi di progetto, calcolando la variazione di LOS delle strade in esame, nonché i LOS delle intersezioni di ingresso uscita (tra lo scenario attuale e lo scenario progettuale).
- coordinare con Vi.abilità eventuali ulteriori osservazioni in merito agli accessi, con particolare riguardo all'ingresso/uscita lungo la SP 111.

Si include quanto richiesto in Allegato 2.

Si è inoltre preso contatto con Vi.Abilità, come da pec sotto riportata; ad oggi non sono arrivate relative osservazioni.

Nicola Gemo

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 14 settembre 2022 15:28
A: esseambientesrl@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: Trucks Italiana S.R.L. - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 8 della,L.R. 4/2016. - Rif. Prot. n. GE 2022_0032835 del 08.08.2022
Allegati: postacert.eml (545 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/09/2022 alle ore 15:28:20 (+0200) il messaggio "Trucks Italiana S.R.L. - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 8 della,L.R. 4/2016. - Rif. Prot. n. GE 2022_0032835 del 08.08.2022" proveniente da "esseambientesrl@pec.it" ed indirizzato a "vi-abilita@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec2998.20220914152817.86542.515.2.51@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Trucks Italiana S.R.L. - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 8 della,L.R. 4/2016. - Rif. Prot. n. GE 2022_0032835 del 08.08.2022" sent by "esseambientesrl@pec.it", on 14/09/2022 at 15:28:20 (+0200) and addressed to "vi-abilita@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec2998.20220914152817.86542.515.2.51@pec.aruba.it

3.4 Caratterizzazione degli impatti sulla salute dei lavoratori e delle persone

9. L'argomento non è stato oggetto di valutazione e se ne chiede una specifica trattazione.

Si fa riferimento al paragrafo 1.16 dell'Elaborato 1 precedentemente inviato (Sicurezza e salute dei lavoratori).

Si precisa inoltre che la ditta è regolarmente dotata di Documento di Valutazione dei Rischi.

Le modifiche richieste non comportano rischi diversi da quanto già valutato (l'attività e le modalità di lavoro rimangono invariate).